



CONVENZIONE DI EROGAZIONE SERVIZI  
TRA CONFINDUSTRIA BASILICATA  
ED  
EQUITALIA BASILICATA S.p.A.

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di Febbraio presso gli uffici di Equitalia Basilicata Spa sono convenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA, Codice Fiscale 96051160768, con sede legale in Potenza Via Di Giura - Centro Direzionale, in persona del Presidente Dott. Pasquale CARRANO

**E**

- EQUITALIA BASILICATA S.p.A., Codice Fiscale 00489920777, con sede legale in Potenza Via della Tecnica 18, in persona del Presidente Avv. Francesco SOMMA

**VISTO**

- ❖ La Legge Delega 28/9/1998 n. 337 e relativi decreti attuativi contenente le norme per il riordino del servizio di riscossione;
- ❖ Il D.Lgs. 112/1999 in merito alla riscossione coattiva;
- ❖ Il D.L. 203/2005, convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che affida la riscossione coattiva ad Equitalia S.p.A., che la esercita per il tramite delle Società Agenti della Riscossione;
- ❖ Che Equitalia Basilicata S.p.A. è Agente della Riscossione per le Province di Matera e Potenza e svolge l'attività istituzionale nel territorio di competenza con l'obiettivo di:
  - massimizzare l'efficacia della riscossione;
  - ottimizzare il rapporto con il contribuente;
  - ridurre i costi di gestione per lo Stato;

**PREMESSO**

- ❖ Che la Confindustria Basilicata ha avanzato ad Equitalia la richiesta di fruire, da parte dei propri associati, di un canale privilegiato per l'accesso ai servizi di assistenza e informazione;
- ❖ Che l'attività professionale di assistenza, consulenza ed intermediazione, svolta in tutte le fasi del procedimento tributario dai funzionari di Confindustria Basilicata, contribuisce alla realizzazione di una fattiva collaborazione, nonché alla trasparenza degli interessi tra le parti e risponde a tutte le esigenze di innalzamento del livello di qualità dei servizi fiscali;

- ❖ Che si rende necessario realizzare un modello di collaborazione istituzionale, sinergico ed adeguato, che garantisca un rapporto professionale con gli uffici dell'Agente della Riscossione, improntato a criteri di efficacia, efficienza e correttezza dell'azione di riscossione dei tributi;
- ❖ Che la collaborazione tra l'Agente della Riscossione e gli Enti e Confindustria Basilicata è intesa ad ottenere migliori risultati sul piano della fruibilità dei servizi fiscali da parte dei cittadini contribuenti;
- ❖ Che, in questo quadro di riferimento, Equitalia Basilicata intende sviluppare la quantità e la qualità dei servizi erogati ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono;

### **TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO**

si addiviene alla stipula del presente accordo ai patti ed alle clausole di seguito indicati:

#### **ART. 1**

##### **PREMESSE**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO**

2.1 Equitalia mette a disposizione degli associati della Confindustria Basilicata uno **sportello dedicato** per la richiesta di assistenza ed informazioni, da attivare, nei giorni e negli orari stabiliti, presso i propri locali siti in Potenza, Via della Tecnica 18 e Matera, Vico XX Settembre 10.

Gli orari di accesso allo sportello e le modalità attuative del predetto servizio vengono riportati nell'allegato alla presente convenzione (All. A) della quale costituisce parte integrante.

Il servizio è riservato esclusivamente agli associati di Confindustria Basilicata e agli incaricati i quali devono essere muniti di espressa delega rilasciata per iscritto dagli associati.

2.2 Equitalia Basilicata rende disponibile, in aggiunta, uno sportello telematico dedicato al quale gli associati ed i funzionari di Confindustria Basilicata potranno richiedere informazioni ed eventualmente fissare appuntamenti con personale qualificato.

A tale scopo sarà creato sul sito internet <http://www.equitaliabilicata.it>

un apposito Form contatti con il quale potranno essere formulati, allegando apposita delega, quesiti in ordine a pratiche che non richiedano la produzione di documentazione in originale.

2.3 Sarà cura di Confindustria Basilicata inviare all'Agente della Riscossione, l'attestato di iscrizione dell'associato che intende usufruire della presente convenzione.

2.4 Resta inteso che i servizi previsti dal presente protocollo si intendono attivati in via sperimentale e potranno essere diversamente dimensionati, di comune accordo tra le Parti, in considerazione dell'andamento iniziale, del gradimento del servizio, delle modalità e del numero degli accessi.

### **ART. 3**

#### **MANCANZA DI EFFETTI INTERRUPTIVI**

3.1 Per quanto riguarda il rispetto delle scadenze di legge, resta inteso che i contatti e gli scambi di comunicazioni di cui alla presente convenzione non hanno alcun effetto interruttivo dei termini previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 4**

#### **DURATA**

4.1 La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2012.

4.2 A ciascuna delle parti è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante invio alla controparte di lettera raccomandata A/R che produrrà effetti decorsi 60 giorni dal ricevimento.

### **ART. 5**

#### **RISERVATEZZA**

5.1 La Confindustria Basilicata garantisce la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi da Equitalia Basilicata, assicurando, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

### **ART. 6**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI**

6.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, nonché nei regolamenti attuativi inclusi i

provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy.

#### **ART. 7**

### **D. LGS. 231/2001 (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE)**

- 7.1 La Confindustria Basilicata si impegna, per quanto di propria competenza, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché al rispetto dei principi del Codice di Comportamento, riportato nel Modello Organizzativo adottato da Equitalia Basilicata, di cui dichiara di aver preso visione.
- 7.2 In caso di inadempimento/inosservanza rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Equitalia Basilicata potrà risolvere di diritto il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
- 7.3 Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Ordine/Associazione in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

#### **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 8.1 Le parti danno atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, il rapporto attivato con questo accordo va inserito in una prospettiva di più ampia collaborazione tra Equitalia Basilicata e la Confindustria Basilicata.

Potenza, 28 febbraio 2011

Confindustria Basilicata  
Il Presidente  
Pasquale Carrano

Equitalia Basilicata S.p.A.  
Il Presidente  
Francesco SOMMA

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente contratto è stata da essi negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

La Confindustria Basilicata, in ultimo, esonera Equitalia Basilicata da qualsiasi responsabilità che possa eventualmente scaturire dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Potenza, 28 febbraio 2011

Confindustria Basilicata  
Il Presidente  
Pasquale Carrano

Equitalia Basilicata S.p.A.  
Il Presidente  
Francesco SOMMA

## **Allegato A**

Alla convenzione di erogazione servizi tra Confindustria Basilica ed Equitalia Basilicata S.p.A.

### **Modalità attuative del servizio**

Le modalità attuative del predetto servizio prevedono la richiesta di appuntamento a cura degli associati o degli incaricati muniti di delega, riservandosi, Equitalia, di non rendere disponibile il servizio in assenza di appuntamento.

### **Orario di sportello**

L'accesso agli sportelli informativi di Equitalia Basilicata S.p.A., è riservato, previo appuntamento, alla Confindustria Basilicata nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Il presente allegato costituisce parte integrante della convenzione ed è vincolante in ogni suo punto.

Ogni eventuale modifica sarà considerata valida se espressa per iscritto e comunicata tramite lettera raccomandata a/r.